

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI

TRA

Mediadream S.r.l. di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Via Belvedere 45, 22100 Como- Codice Fiscale 02512420130 rappresentata dal Sig. Borghi Giuseppe nato a Cantu' il 05.07.1954;

E

"L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario" di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede legale in Sondrio, via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, codice fiscale/P. IVA 00988090148 rappresentata legalmente dal Direttore Amministrativo dott. Carlo Maria Iacomino in esecuzione della Delibera n. 228/2016, domiciliato per la carica presso detta Sede.

PREMESSO

- che l'art. 18 della Legge 24/06/1997 n.196 promuove tirocini di formazione e di orientamento allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali;
- che il D.M. 25/03/1998 n.142 contiene le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla legge sopra riportata;
- che il Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro del 17/05/2013 n. 4130 indica "Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini curriculari nell'ambito della formazione regolamentata e abilitante"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. **L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario** su proposta di **Mediadream S.r.l.** si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di Via V.Casatelli, 22017 Menaggio(CO), soggetti di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

ARTICOLO 2
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale, svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

ARTICOLO 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull'esito del tirocinio.

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

In particolare indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico:

- a) della "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011. Indicare:
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore;
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore;
- b) " Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 a carico del *soggetto promotore*;
- c) dell'"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 *soggetto ospitante*

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

Convenzione quadro: la presente convenzione ha validità non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa e si applicherà ad ogni tirocinio, che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

1. sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie
- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;

b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

2. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i *con raccomandata con ricevuta di ritorno* e avrà effetto da *dal 15° giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.*

In caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Bergamo,

Sondrio,

MEDIADREAM S.R.L.

*Rappresentante Legale
(Giuseppe Borghi)*

.....

***AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST)
DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO***

*Direttore Amministrativo
(Carlo Maria Iacomino)*

.....